

Pratica professionale senza confusioni

Circa l'individuazione del discrimine tra pratica professionale e lavoro subordinato occorre valutare se nell'espletamento dell'attività ricorrono effettivamente i caratteri della pratica professionale.

Lo hanno sottolineato i giudici della sezione lavoro della Corte di cassazione, con sentenza n. 20231 dello scorso 25 settembre.

Caratteri tipici della pratica professionale sono: l'effettivo insegnamento, l'evoluzione delle mansioni svolte, l'assenza del vincolo di subordinazione; unitamente all'iscrizione documentata alla pratica professionale. Questo, evidentemente, prescinde dal nomen iuris che le parti utilizzano al fine di connotare il rapporto di collaborazione.

I giudici di piazza Cavour hanno ribadito che «sia allorché le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simultaneamente dichiarato di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, sia infine nell'ipotesi in cui, dopo avere voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso».

La suprema corte ha quindi affermato che tale conclusione deriva dal principio che è stato chiamato dell'indisponibilità del tipo contrattuale, più volte affermato dalla Corte costituzionale, ad avviso della quale «... non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento e a maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto subordinato» (Corte cost. n. 121 del 29 marzo 1993 e n. 115 del 31 marzo 1994).

